



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21 del 30/04/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCADENZE RATE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 20:50 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| CRESCIMBENI PAOLO | Sindaco | Presente |
| ZOBOLI GIORGIA | Vice Sindaco | Presente |
| PESSARELLI ROBERTO | Assessore | Presente |
| ZUCCHINI MATTIA | Assessore | Presente |
| CALANDRI FRANCESCA | Assessore | Presente |

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE RATE TARI 2024

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art.1 della legge n.147/2013 dispone, al comma 654, che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

CONSIDERATO CHE:

- ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif ha approvato il TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e che all'art. 26 disciplina la modalità e la periodicità di riscossione definendo che *“il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre e in presenza di una frequenza di riscossione annuale; il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione...”* e ancora *“Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione e qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai*

precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento...”;

- il Comune di San Giorgio di Piano ha recepito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 22/12/2022, le modifiche al Regolamento per la disciplina sulla Tassa dei Rifiuti (TARI) sulla base dell'adeguamento ARERA;
- l'art. 22 del Regolamento per l'applicazione della TARI specifica, al comma 2, che il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente e che in caso di mancata deliberazione si intendono applicabili il numero di rate stabilite dalla delibera precedente;
- Il comma 3 dell'art. 22 del Regolamento suddetto richiama gli articoli del TITR (Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti), approvato con Deliberazione 15/2022/R/rif di ARERA che disciplina le modalità e i contenuti per l'invio del documento di riscossione;
- I comma 4 e 5 garantiscono all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo di pagare in un'unica soluzione e definendo anche che sarà il Comune, con apposita delibera, a definire le modalità dell'eventuale conguaglio a debito o a credito;
- Arera nella Delibera 386/2023/R/rif istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata (UR1 e UR2), di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF, le quali sono espresse in “in euro/utenza per anno”;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2024 di approvazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024-2025;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/04/2024 di approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2024;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate Comunali;
- il Regolamento TARI;

- la Deliberazione di Giunta n. 30 dell'11/05/2023 di approvazione delle scadenze TARI per l'anno 2023 e degli eventuali conguagli nell'anno 2024;

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:

1. di stabilire le scadenze TARI per il 2024 come segue:
 - Scadenza prima rata: 30 Giugno 2024 per il periodo gennaio – aprile
 - Scadenza seconda rata: 30 Settembre 2024 per il periodo maggio - agosto;
 - Scadenza terza rata: 2 Dicembre 2024 per il periodo settembre - dicembre ;
 - Nel caso di conguaglio della TARI 2024, lo stesso sarà emesso nel 2025 ed eventualmente compensato;
2. di approvare un'unica emissione con l'invio contemporaneo delle tre rate con i corrispettivi modelli precompilati per i pagamenti (F24), pagabili ciascuno in base alla scadenza indicata al punto 1, più un quarto modello precompilato (F24) cumulativo degli importi delle tre rate, pagabile in un'unica soluzione entro il 30/06/2024;
3. di approvare la suddivisione degli eventuali conguagli della TARI 2023 a credito o a debito nelle tre rate e sommate nell'eventuale rata unica, laddove il contribuente volesse pagare in un'unica soluzione;
4. di inserire, nei moduli precompilati di pagamento, i nuovi codici UR1 e UR2, corrispondenti alle nuove voci di entrata di natura perequativa, disciplinati da Arera nella Delibera 386/2023/R/rif;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 21/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;
